



A cura di Vincenzo Giangreco

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge n. 76 del 2020, preceduta da avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse.

Modifica RTI e termini di impugnazione.



Tar Veneto, Sez. I, 07/01/2022, n. 59

Il caso:

La società Actv s.p.a. ha proceduto ad affidare, tramite la sottoscrizione di un **accordo quadro di durata biennale previo esperimento di un'indagine di mercato** per la ricerca di operatori economici interessati”, il servizio di “sostituzione, ormeggio disormeggio pontoni e passerelle del servizio TPL di navigazione delle aziende del gruppo AVM SpA”.

A tale scopo, la stazione appaltante ha pubblicato, in data **29 settembre 2020**, nel portale fornitori del Gruppo AVM, un avviso al quale hanno risposto sei operatori economici interessati allo svolgimento del servizio. All’esito della procedura, l’appalto veniva affidato al costituendo raggruppamento di imprese tra Waterways di Penzo Alessandro (capogruppo mandataria) e Transport Lines di Fontolan Gabriele e C. s.n.c. nonché Trasporti Chiaranda s.n.c. di Vania Chiaranda e C. (mandanti).

Tar Veneto, Sez. I, 07/01/2022, n. 59

Motivi della ricorrente:

- Nel primo motivo, contesta quindi **l'indebita modificazione del raggruppamento temporaneo d'impresa**, divenuto affidatario del servizio, che perciò solo andrebbe escluso dalla procedura.
- Nel secondo motivo, la ricorrente prefigura possibili **violazioni procedurali** (ipotizza, ad es., la **mancata allegazione del DGUE** da parte di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, e l'erronea attribuzione dei punteggi tecnici all'offerta della controinteressata anche con riguardo alle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni in ragione della loro non conformità rispetto a quanto prescritto negli atti di gara), **rinviano la puntuale esposizione di eventuali ulteriori censure all'esito della domanda di accesso agli atti della gara, formulata, nel terzo motivo, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm.**

Tar Veneto, Sez. I, 07/01/2022, n. 59

In seguito (**1° aprile 2021**) la ricorrente notificava motivi aggiunti, in relazione a quanto emerso dall'esame dei verbali di gara, spontaneamente prodotti dalla stazione appaltante il 4 marzo 2021, in sede di costituzione.

Tar Veneto, Sez. I, 07/01/2022, n. 59

Motivi aggiunti

- Con il primo motivo aggiunto (C1, lett. a), la ricorrente sostiene che il tempo indicato per il pronto intervento dal R.T.I. aggiudicatario, pari a 30 minuti, sarebbe irrealistico e comunque inconciliabile con le caratteristiche dei natanti impiegati nel servizio e con i bassissimi limiti di velocità....
- Con il secondo motivo aggiunto (C1, lett. b), Scalo Fluviale contesta le modalità di attribuzione dei punteggi, che risulterebbero determinati sulla base di un'elaborazione matematica non intellegibile.
- Con il terzo motivo aggiunto (C2), la ricorrente lamenta l'erronea assegnazione del punteggio riferito al criterio B1, avente ad oggetto la valutazione della "disponibilità e [dell'] adeguatezza dei mezzi che il concorrente intende utilizzare", dal momento che alcune delle imbarcazioni indicate dall'aggiudicataria sarebbero prive dei requisiti richiesti dalla lex specialis per l'esecuzione del servizio.

Tar Veneto, Sez. I, 07/01/2022, n. 59

Decisione:

Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei profili di censura dedotti, mentre i motivi aggiunti sono irricevibili, perché tardivamente proposti.

Tar Veneto, Sez. I, 07/01/2022, n. 59

Nel primo e sostanzialmente unico motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente sostiene che la modificazione dell'assetto soggettivo del R.T.I. aggiudicatario, intervenuta tra la presentazione della manifestazione di interesse e il successivo inoltro dell'offerta, avrebbe precluso la partecipazione alla procedura da parte di tale operatore economico, ritenendo vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo anche se precedente il momento di presentazione dell'offerta.

L'assunto è infondato.

Deve essere rilevato che la procedura di scelta del contraente, nel caso esaminato, risulta strutturata in **due fasi** (manifestazione d'interesse – presentazione dell'offerta), le quali, ancorché congiunte da un nesso di stretta consequenzialità e di strumentalità (tra la fase di prequalifica e la formulazione dell'offerta), sono, pur tuttavia, autonome, in quanto, a ben osservare, **solo la seconda è in grado di instaurare una relazione giuridicamente rilevante tra l'operatore economico e la stazione appaltante**, facendo acquisire al primo la qualità di partecipante alla procedura ossia di soggetto che, mediante la presentazione dell'offerta, assume un effettivo e concreto impegno nei confronti della stazione appaltante, **anche sotto l'aspetto della propria composizione soggettiva** (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 luglio 2018, n. 259).

Pertanto, nella perdurante assenza di una norma positiva che precluda la modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei prima della presentazione dell'offerta (o meglio, in caso di procedure ristrette o negoziate, nel momento compreso tra la fase di prequalificazione e quella di gara), deve concludersi che “il principio di immodificabilità soggettiva viene in rilievo soltanto all'indomani della presentazione dell'offerta e non nelle fasi di gara a questa precedente” (C.d.S. n. 1548/2014; in termini C.d.S. n. 588/2008; Tar Basilicata n. 488/2011; Tar Toscana n. 1254/2011), senza che alcun rilievo possa, conseguentemente, assumere l'invocata (dalla ricorrente) unitarietà tra fase di pre-qualifica e gara” (così T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 24 febbraio 2015, n. 100).

Tar Veneto, Sez. I, 07/01/2022, n. 59

Il ricorso per motivi aggiunti, notificato il **1° aprile 2021**, è – come detto – **irricevibile perché tardivamente proposto**.

8.1 Deve essere premesso che, con la sentenza n. 12 del 2020, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha tra l'altro chiarito che:

“a) il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016; [...]

d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;

e) sono idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati”.

Nel caso di specie, la stazione appaltante in data **29 dicembre 2020** ha provveduto a pubblicare sul proprio profilo gli atti di gara, ivi compresi i verbali della commissione di gara, segnatamente nella sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dall'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016.

Tar Veneto, Sez. I, 07/01/2022, n. 59

....**Ne consegue** che entrambe le censure formulate avverso l'operato della commissione (**primo e secondo motivo aggiunto**), **avrebbero dovuto essere proposte entro il termine di decadenza di trenta giorni** (art. 120, comma 5, cod. proc. amm.) decorrente dalla **conoscenza degli atti**, legalmente insorta nella **data di pubblicazione degli stessi sul profilo della stazione appaltante**.

Rispetto a tali censure, dunque, il ricorso per motivi aggiunti, **notificato soltanto il 1° aprile 2021, risulta senz'altro tardivo**, dovendosi tenere conto che, per le considerazioni anzidette, il gravame avrebbe dovuto essere proposto entro il **28 gennaio 2021 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione)**.

Pertanto, anche con riguardo al **terzo motivo aggiunto**, l'impugnazione, proposta soltanto il 1° aprile 2021, **risulta tardiva e, conseguentemente, irricevibile**.

Il Collegio ritiene comunque di aggiungere, quanto al merito, che i motivi aggiunti non appaiono comunque suscettibili di favorevole apprezzamento.....

Conclusioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- **respinge il ricorso introduttivo;**
- **dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.**

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202100144&nomeFile=202200059_01.html&subDir=Provvedimenti

“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>



Vincenzo Giangreco